

VISTO il provvedimento della Provincia di Savona n. 439 datato 25 febbraio 2021 con il quale - a seguito dell'istanza presentata dal Signor Roberto Sasso Del Verme in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Laigueglia (SV) - è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "58° TROFEO LAIGUEGLIA", in programma il giorno 3 marzo 2021 con partenza da Laigueglia alle ore 11.00 ed arrivo nella stessa località alle ore 16.15 circa, che interesserà tratti di Aurelia Bis di proprietà della Società Autostrada dei Fiori, le Strade Statali nn. 1, 453, 582 di proprietà dell'A.N.A.S., le Strade Provinciali nn. 3, 6, 13, 18, 19, 20, 35, 55, ricadenti nei Comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Ceriale, Cisano Sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova D'Albenga e Strade Comunali dei Comuni di Albenga, Andora, Arnasco, Ceriale, Garlenda, Laigueglia, Villanova D'Albenga;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Laigueglia (SV), nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 175 e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo quaranta minuti;

VISTO il nulla osta rilasciato dall'ANAS con nota prot. n. CDG-0091178 del 15 febbraio 2021;

VISTA la nota prot. n. 6571 del 26 febbraio 2021 con quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata, precisando che gli organizzatori dovranno assicurare, con adeguato numero di addetti, la vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura – U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 1956 rep. 220.18 del 25 febbraio 2021, nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 10, lettera e) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, recante misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, che prescrive le modalità di svolgimento delle competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, consentendole a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del contagio virale;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

RICHIAMATE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019 e n. 300/A/1/9689/20/116/1/1 del 29 settembre 2020;



RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità dell'Area III "Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio" di questa Prefettura – U.T.G.;

SI DISPONE

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per tutto il percorso della gara ciclistica agonistica denominata "58° Trofeo LAIGUEGLIA", per il giorno 3 marzo 2021 dalle ore 11.00 alle ore 16,15 circa, lungo il percorso agonistico, con partenza da Laigueglia ed arrivo a Laigueglia, come riprodotto nell'allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, tenuto conto delle citate indicazioni della Polizia Stradale e considerata la natura della competizione, la sospensione della circolazione, in ciascun punto del percorso, avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 40 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

L'Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione.

L'Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerata la natura della competizione, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.



Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona provvederà al servizio di scorta di n. 2 pattuglie automontate e otto motociclisti che saranno coadiuvati da n. 10 motociclisti, tutti muniti di regolare abilitazione di cui al "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada", approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, adottati, per i rispettivi tratti di strade comunali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;



- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
- l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

La presente autorizzazione, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Comuni interessati dal presente provvedimento vorranno rendere noto il contenuto dello stesso attraverso la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

In conformità all'autorizzazione citata nelle premesse, gli organizzatori dovranno segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui saranno impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data del protocollo

II DIRIGENTE DELL'AREA III (Freccero)



- Provincia di Savona;
- Comuni di: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Ceriale, Cisano Sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova D'Albenga;
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2 Savonese;
- Compartimento ANAS della Liguria Genova;
- Autostrada A10 Genova Ventimiglia